



PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA



PIANO ANTINCENDI BOSCHIVI

Delib. C.D. n. 63 del 28/06/2001

Elementi di revisione 2003 coordinati con lo "Schema di Piano, di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, predisposto dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 8 c. L353/00".



PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA

PIANO ANTINCENDI BOSCHIVI Delib. C.D. n. 63 del 28/06/2001:

Elementi di revisione 2003 coordinati con lo "Schema di Piano, di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, predisposto dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 8 c. L353/00"

- 1. Elementi generali di revisione**
- 2. La carta del rischio statico**
- 3. Il sistema sanzionatorio**
- 4. Obbiettivi e rapporto con il piano 2001**
- 5. Allegati**

1. Elementi generali di revisione

Il presente elaborato, nella sua revisione anno 2003, conferma l'organizzazione delle attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi nel territorio del PNFC, nell'obiettivo di costituire una base informativa che risponda al disposto della legge quadro sugli incendi boschivi n.353/2000 relativamente all'art. 8 ed alla pianificazione di competenza del Ministero dell'Ambiente su proposta dell'Ente Parco.

L'armonizzazione con i piani operativi regionali avverrà in via definitiva con l'elaborazione degli stessi. Nel caso della Regione Toscana l'elaborazione è in corso e sarà ultimata all'inizio del 2004. Per quanto riguarda L'Emilia Romagna, è ancora in vigore il Piano Regionale di Protezione delle Foreste contro gli incendi 1999-2003. La Regione nel febbraio 2002 ha deliberato le direttive guida per i programmi provinciali di previsione e prevenzione, che sono ancora in fase di elaborazione.

Permane quindi una fase di transizione che non potrà che completarsi solo quando Le Regioni avranno, con i nuovi piani operativi, dato sostanza ai disposti della Legge 353/00.

In questo conteso la revisione 2003 del Piano AIB del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi è l'occasione per adeguare ulteriormente l'elaborato ai principi dello "Schema di Piano, di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio" a seguito della pubblicazione in G.U. 26/02/02 n. 48 delle Linee Guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, deliberate dal Consiglio dei Ministri.

In sostanza entrano a far parte del piano, alcuni degli elementi di analisi territoriale corrispondenti a specifiche banche dati geografiche redatte dall'Ente Parco, che sono stati sintetizzati in una carta del rischio di incendio.

La peculiarità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, fa sì che, se si dovesse applicare la classificazione di rischio statico UE c(93) n. 1619/93 integrata dalla SG (95) D/2205/95 per il territorio italiano, tutto il comprensorio dovrebbe essere indicato come "zona a basso rischio".

Nella carta del rischio di incendio si è cercato di dividere in ogni caso il territorio in zone con diverso grado di suscettività, in modo da avere un orientamento organizzativo a livello locale.

La revisione si completa con l'aggiornamento normativo e strumentale, costituito da note singole che non modificando l'impianto generale, possono essere riproposte ed aggiornate di anno in anno.

La presente revisione di piano è proposta dall'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, con la collaborazione del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, per l'adozione da parte del Ministero dell'Ambiente ai sensi della Legge 353/00 d'intesa con le regioni interessate.

2. La carta del rischio statico

Sintesi del procedimento di realizzazione.

Rispetto al Piano del 2001 è emersa la necessità e l'opportunità di realizzare una carta più dettagliata del potenziale rischio statico di incendio boschivo.

Il territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi coincide in gran parte con zone caratterizzate da clima fresco e umido e vegetazione mesofila, poco suscettibili nei confronti del fuoco. **Pertanto, se si dovesse applicare la classificazione di rischio statico UE c(93) n. 1619/93 integrata dalla SG (95) D/2205/95 per il territorio italiano, tutto il comprensorio dovrebbe essere indicato come "zona a basso rischio".**

La carta del rischio di incendio, ha quindi solo una validità locale in termini di pianificazione. In ogni caso si è cercato di dividere il territorio in zone con diverso grado di suscettività, in modo da avere un orientamento organizzativo di scala.

Il Parco Nazionale possiede numerose banche dati territoriali che sono state utilizzate per la costruzione della carta del rischio:

Carta dell'Uso del Suolo

Carta Forestale

Carta delle Esposizioni

Carta della Viabilità Esistente

Carta delle quote

Si sono inoltre utilizzate le informazioni relative al tipo di proprietà prevalente, al grado di antropizzazione, legato agli insediamenti ed alle attività, ed i dati relativi agli incendi pregressi (per fortuna pochi eventi).

Le citate basi dati territoriali hanno consentito di effettuare delle macro aggregazioni, in cui dominante è stata la carta della vegetazione forestale, si sono così ottenute 37 aree di interesse.

Ognuna di queste aree è stata oggetto di una valutazione a punti sulla base dei seguenti elementi:

Tipologia prevalente della vegetazione

Accessibilità primaria

Accessibilità secondaria

Esposizione prevalente

Attività umane

Insedimenti

Proprietà

Incendi pregressi

Ogni categoria è stata pesata con punteggio crescente in base alla connessione con il rischio di incendio.

Gli elementi oggettivi (vegetazione, esposizione, incendi pregressi), sono così stati integrati da valutazioni sociali e territoriali in base alle esperienze acquisite in relazione a connessioni di potenziale pericolo, dovute a interazioni essenzialmente antropiche: ad esempio la presenza di strade di accesso asfaltate e trafficate è un elemento di pericolo, in quanto oltre al rischio di eventi colposi, aumenta anche la possibilità di eventi dolosi (molti principi di incendio nascono ai bordi delle strade laddove è più facile innescare il fuoco e dileguarsi).

Anche il tipo di fruizione turistica influisce sul rischio di incendio, infatti zone ove vi sia un turismo di tipo naturalistico a carattere escursionistico sono meno soggette ad eventi colposi, in quanto è lo stesso fruitore che determina un deterrente, con il suo comportamento. Nel caso invece di zone dove prevale turismo residenziale costituito ad esempio da seconde case, è più alto il rischio di eventi accidentali e colposi (lavori di giardinaggio, barbecue, eliminazione di rifiuti col fuoco ecc).

In conclusione la somma dei punteggi per ogni categoria di valutazione ha dato luogo a valori compresi fra 0 e 27.

Ciò ha permesso di dividere in 4 classi i valori ottenuti.

Alla classe più alta, con punteggi da 21 a 27 è stata assegnata la suscettività più alta per il rischio di incendio. Le altre a scalare.

L'attribuzione della classe di rischio da 0 a 3 ad ognuna delle 37 aree elementari in cui è stato suddiviso il territorio del Parco, ha consentito di ottenere la carta del rischio di incendio.

La validità del procedimento utilizzato è sicuramente soggetta alla verifica temporale, in ogni caso al momento, le zone indicate a più alta suscettività coincidono sempre con le aree in cui si ha il connubio tra facilità di accesso, vegetazione mesoxerofila, e localizzazione di eventi pregressi.

Della Carta è stata stampata anche una versione con il reticolo IGM 1: 100000, che rende possibile il calcolo delle coordinate UTM per la sche da di richiesta dei mezzi aerei COAU.a

Referenti e realizzatori:

Alla redazione della carta hanno provveduto, per il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: *Dr. Roberto Nebbiai*, incarico servizio GIS P.N. e per il CTA CFS: *C.S.F. Marco Mencucci*.

3. Il sistema sanzionatorio

All'interno del Parco Nazionale si stratificano norme specifiche e generali, statali e regionali, che determinano un quadro complesso, in ordine all'applicazione delle sanzioni relative all'antincendio, soprattutto per quanto riguarda gli illeciti amministrativi.

Norme Statali

Vi sono difficoltà nell'applicazione della L. 353/00. La sanzione amministrativa principale (minimo 2000 euro) di cui all'art. 10 c. 6, di fatto non può essere applicata fino alla piena realizzazione di quanto previsto all'art. 3 (Piani regionali AIB) ed in particolare al c.3 lett. f).

Norme Regionali

Visto quanto sopra la Regione Toscana ha coerentemente ritardato l'introduzione del sistema sanzionatorio previsto dalla 353/00. Attualmente è ancora in vigore il piano operativo antincendi boschivi D.C.R. 253/97, fino all'esecutività del piano pluriennale regionale A.I.B. di cui all'art. 70 della L.R. 39/00, che costituirà l'adeguamento alla 353/00, con le modifiche della L.R. 1/03, che ha introdotto norme transitorie per la difesa dagli incendi, che prevedono sanzioni amministrative che oscillano tra 50 e 100 euro nel minimo (art. 66 c. 5 lett. a) e b)).

In Regione Emilia Romagna si è invece osservato una difficoltà organizzativa e normativa. Fino all'anno 2001 si applicava una sanzione amministrativa irrisoria prevista dalla P.M.P.F.

Nel 2002 La delibera dello stato di grave pericolosità della Regione è stata presentata come adeguamento alla L. 353/00.

In tal caso si sarebbe dovuta applicare la sanzione della L. 353/00, senza però i necessari parametri circa le zone a rischio, la tipologia dei comportamenti e quant'altro previsto nella pianificazione disposta dall'art. 3, L. 353/00.

Il caso ha voluto che non sorgessero contenziosi di rilievo, vista la stagione estiva 2002, molto piovosa.

Le norme del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna

Nel 2001 (D.C.D. 63 del 28/06/01) il Parco ha deliberato la versione definitiva del Regolamento Provvisorio per l'uso di fuochi all'aperto nel Parco Nazionale.

Tale regolamento ha indirizzato con più efficacia e gradualità la valutazione sanzionatoria dei comportamenti a rischio nel rapporto col fuoco, determinando una sanzione amministrativa in alternativa alla indifferenziata applicazione del divieto di cui all'art. 11 L. 394/91 e della conseguente sanzione penale, lasciando quest'ultima ai casi in cui, oltre ad un comportamento errato, sussista un potenziale pericolo (nota del Direttore n. 8161/02 sull'accensione di fuochi all'aperto nel Parco).

Il Regolamento e la nota di interpretazione, costituiscono parte integrante della revisione 2003 del Piano AIB del Parco.

4. Obiettivi e rapporto con il piano 2001

Rispetto al piano del 2001 non vi sono sostanziali modifiche sia negli obiettivi che negli strumenti operativi.

Per quanto riguarda la prevenzione permangono difficoltà nella rete radio che non copre tutto il territorio e nella gestione degli accessi sbarrati, visto che non è stato possibile adottare un unico tipo di lucchetto.

Per quanto riguarda la probabile zonizzazione delle aree regionali in base al rischio AIB sui parametri della L. 353/00, sicuramente il Parco nazionale non sarà inserito nelle zone a maggiore rischio, anche per questo si ritiene che debba considerarsi un obiettivo del piano anche quello di tendere ad uniformare il più possibile la valutazione e l'applicazione delle sanzioni all'interno del Parco, se pur afferenti a zone diverse per Regione o per Provincia.

Per quanto riguarda le dotazioni strumentali AIB la situazione è la seguente:

sono operativi i 2 Land Rover 110 con modulo AIB assegnati dal Min.Amb. nel Luglio del 2001, vengono gestiti dal CTA CFS che provvede a dislocarli a seconda del periodo e del rischio specifico nel comprensorio del Parco.

I D.P.I. sono stati ricevuti ed assegnati e coprono quasi tutto il personale del CTA CFS.

Sono stati ricevuti ed assegnati al CTA CFS n. 8 visori notturni e 9 ricevitori GPS garmin emap.

Sono stati ricevuti ed assegnati al CTA CFS 9 apparati veicolari MF e 9 apparati radio portatili T.B.T. In frequenze avio, per la comunicazione con i mezzi aerei C.O.A.U.

Si riterrebbe opportuno superare le assegnazioni dirette di materiale da parte del Min. Amb. aprendo un apposito capitolo di integrazione AIB in aggiunta a quello ordinario per il funzionamento del CTA CFS.

Infatti il CTA CFS utilizza per i servizi AIB anche fondi provinciali e regionali, che stanno diminuendo in generale, ma anche in funzione della territorialità specifica del CTA CFS.

Per questo dovrebbero essere affiancati da una analoga erogazione ministeriale per far fronte soprattutto ad un aumento di carico di lavoro nei periodi a rischio, che si traduce in missioni, straordinari, carburanti e usura dei mezzi, oltre alla possibilità di dotarsi di strumenti specifici, verricelli, computer ecc.

La posizione del CTA CFS è infatti strategica ai fini AIB in quanto è l'unico strumento diretto a disposizione del Parco e garantisce i collegamenti e l'integrazione con i servizi antincendio della Regione Toscana e della Regione Emilia Romagna di cui il CFS fa parte integrante.

Per quanto riguarda gli interventi di prevenzione territoriale, il Parco già favorisce le opere che consentono di ridurre la suscettibilità all'innescò di incendi.

In questo senso la ripulitura ed il recupero dei pascoli, l'avviamento ad alto fusto, il recupero e la manutenzione dei castagneti da frutto, la manutenzione della viabilità, assumono valenze plurime, connesse anche con la difesa dagli incendi.

Ciò significa che in caso di disponibilità finanziarie specifiche per la prevenzione AIB da convogliare in progetti di intervento da parte di soggetti pubblici e privati è sempre opportuno cercare di coniugare finalità plurime, con la massima integrazione fra paesaggio, ecosistemi, agroambiente e difesa dagli incendi.

Si conclude puntualizzando la necessità che le regioni arrivino a rendere esecutivi i piani operativi previsti dalla L. 353/00, in modo da completare anche il quadro di questo piano e definire le sinergie future di collaborazione e scelta degli specifici obiettivi, nella consapevolezza che la difesa dagli incendi nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è soprattutto un problema che può innescarsi nell'interfaccia di confine con i territori esterni sia per motivi ambientali che sociali, come evidenziato anche nella carta del rischio statico. In questo senso una integrazione e collaborazione con le Regioni nel settore A.I.B. è sicuramente un atto di prevenzione basilare e strategico per la difesa del comprensorio.

Già in questo senso il Piano del 2001 ha prodotto una ricaduta esterna, infatti la regolamentazione dei fuochi nei campi scout effettuata dal Parco è servita come base per estenderne i principi anche all'esterno, in provincia di Firenze.

5. Allegati

Il capitolo degli allegati risponde direttamente alle integrazioni di revisione del Piano AIB. Contiene principalmente la Carta del Rischio Statico d'Incendio, oltre ad una serie di mappe vettoriali che esplicitano le basi dati utilizzate per la carta del rischio.

Vi è inoltre l'aggiornamento degli invasi utilizzabili per il pescaggio con i mezzi aerei, oltre agli aggiornamenti normativi.

Non si invia l'elenco delle strutture operative e dei recapiti telefonici, in quanto le strutture sono le stesse, cambiano solo parzialmente alcuni riferimenti di personale e numeri di telefono, cosa che riveste un valore operativo locale.

Elenco allegati:

- CARTA DEL RISCHIO D'INCENDIO con reticolo UTM 1:100.000
- MAPPE VETTORIALI:
 - Carta dell'Uso del Suolo
 - Carta Forestale
 - Carta delle Esposizioni
 - Carta della Viabilità Esistente
 - Carta delle Quote
- Elenco degli invasi AIB con mappe vettoriali delle localizzazioni e degli incendi pregressi
- Regolamento Provvisorio per l'uso di fuochi all'aperto nel Parco Nazionale e nota interpretativa del Direttore.



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

REGOLAMENTO PROVVISORIO PER L'USO DI FUOCHI ALL'APERTO NEL PARCO NAZIONALE

D.C.D. n° 23 del 18/02/2000 e D.C.D. n° 63 del 28/06/2001
(TESTO COORDINATO)

Nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, fermi restando i divieti previsti ai sensi della normativa vigente Nazionale e Regionale, ed in particolare esclusi i periodi a rischio per gli incendi boschivi ai sensi della "Legge quadro in materia di incendi boschivi" del 21 novembre 2000, n. 353, **riguardo all'art. 11 comma 3 lettera g della Legge 6 dicembre 1991 n.394, costituisce fuoco all'aperto qualsiasi processo di combustione di materiali infiammabili attuato in condizioni di assenza di strutture di supporto e di contenimento e prive di dispositivi di intercettazione ed abbattimento delle faville e parti incendiate che vengono prodotte e liberate, la cui intensità non è regolabile attraverso dispositivi meccanici di controllo dello sviluppo delle fiamme.**

In considerazione di quanto sopra sono ammesse le seguenti deroghe al divieto espresso nello stesso all'art. 11, c.3 l. g L. 394/91:

- è autorizzata l'accensione del fuoco per l'abbruciamento di piccoli cumuli di materiale vegetale, intendendo tali gli accumuli di materiale che non interessano più di un metro quadro di terreno. Non è ammesso l'uso del fuoco ai fini di diserbo o decespugliamento.
- è autorizzata l'accensione di piccoli fuochi per scaldare vivande da parte di operatori impegnati nell'esercizio di lavori forestali regolarmente autorizzati. Tale deroga esclude in ogni caso l'uso del fuoco nell'ambito di attività ludiche, sportive e ricreative.
- è autorizzata l'accensione di barbecue o fornelli a gas in corti, giardini o nel resede di fabbricati adibiti ad uso abitativo, sempre che risultino localizzati ad una distanza dai fabbricati stessi non superiore ai 30 metri.

L'accensione dei fuochi dovrà avvenire sempre in aree preventivamente ripulite in modo che non vi possa essere continuità con altro materiale infiammabile, che le fiamme non possano avere contatto con alcunché di infiammabile e che le faville che si vengono a produrre possano ricadere in aree incombustibili o rese tali.

Relativamente all'abbruciamento dei cumuli di materiale vegetale, questo dovrà avvenire altresì in condizioni di ridotto rischio di propagazione del fuoco, ovvero in giornate prive di vento ed in aree aperte, con mezzi di estinzione e controllo attivi e passivi a portata di mano. (acqua, terreno ripulito da residui vegetazione secca o terreno lavorato). Le accensioni al di fuori delle aree urbane o del resede di fabbricati dovranno essere comunicate preventivamente, indicando giorno ed ora, al comando stazione forestale di zona, od in alternativa all'ufficio CTA CFS di Pratovecchio, che potrà dare eventuali indicazioni per assicurare ulteriori garanzie di sicurezza.

I fuochi di qualsiasi genere dovranno essere mantenuti sotto diretto controllo di un operatore e, a fine uso, dovranno essere spenti del tutto, senza lasciare incustodite fiamme o braci accese.

Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi e ottemperanza al "Piano Operativo antincendi Boschivi" approvato con D.C.D. n. 63 del 28/06/2001 nei periodi di dichiarata grave pericolosità, nelle aree boscate o a meno di duecento metri da esse in Regione Emilia Romagna, od all'interno della fascia di rispetto definita dalla Regione Toscana è comunque vietato:

- 1-Accendere fuochi, di qualunque genere.
- 2-Usare in luogo aperto apparecchi a fiamma o elettrici, motori, fornelli, inceneritori ed altre attrezzature che possano produrre faville o braci, far brillare mine e compiere ogni altra operazione che può comunque creare pericolo d'incendio.

Sono fatte salve le seguenti deroghe specifiche per il territorio del Parco Nazionale:

- a) Nei periodo a rischio, gli operai forestali impegnati in lavori in aree boscate o a meno di duecento metri da queste possono fare uso del fuoco in strutture idonee, anche mobili, sollevate da terra e dotate di pareti, per il tempo strettamente necessario alla preparazione dei pasti, preferenzialmente nel resede di edifici o ricoveri, in vicinanza di punti d'acqua o, se in bosco, esclusivamente in radure o aie carbonili opportunamente ripulite da eventuale materiale combustibile, sempre sotto il diretto controllo di un operatore.
- b) Nei periodi a rischio l'accensione di fuochi da parte di privati nel territorio del Parco è consentita nell'ambito del resede abitativo, all'interno di strutture idonee (caminetti o forni), forniti di pareti e cappa ed in ogni caso nel raggio di m 20 dalle abitazioni medesime.
- c) Nell'ambito dell'attività di campeggio l'Ente Parco può concedere il nulla-osta per la realizzazione di apposite strutture in siti e in numero concordati con il Comando Stazione forestale di zona (aventi le caratteristiche di essere rialzate, provviste di pareti e cappa, con un'area circostante priva di materiale infiammabile quali fronde, arbusti o erba secca del diametro di almeno 10 metri, comunque al di fuori di aree boscate e provviste delle eventuali autorizzazioni richieste dagli Enti competenti), nelle quali l'accensione del fuoco è consentita anche nel periodo di rischio, ai soli fini di preparazione dei pasti.
- d) Nei periodo a rischio l'impiego all'aperto di attrezzature di cui al punto 2, nell'ambito di cantieri di lavori agricoli, infrastrutturali ed edilizi autorizzati e consentiti che ricadano nelle aree boscate o nelle fasce di distanza previste potrà avvenire solo per inderogabili necessità dovute alla tipologia ed organizzazione dei lavori, previa comunicazione al Comando CFS competente per territorio che provvederà a valutarne la specifica pericolosità in relazione all'andamento stagionale con facoltà di interdirlle direttamente, dandone comunicazione all'E.P.


Si riportano le seguenti disposizioni di prevenzione generali:

- e) Le scarpate stradali entro la prima decade successiva all'inizio dei periodi a rischio, come definiti all'art.3, devono essere ripulite dalla vegetazione che può costituire pericolo di innesco di incendio mediante taglio o trinciatura, fatte salve le cautele che l'Ente Parco, per il tramite del CTA-CFS, potrà segnalare riguardo a determinati ambiti o tratti di viabilità interessati da presenze floristiche od emergenze meritevoli di specifica tutela; entro la medesima scadenza devono essere allontanati tutti i residui dell'attività di ripulitura, quando suscettibili di creare pericolo mediato di incendio.
- f) Lungo le strade è vietato in qualsiasi periodo dell'anno gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi o qualsiasi altro oggetto o sostanza in grado di determinare pericolo di incendio; è inoltre vietata la sosta ed il transito di qualsiasi veicolo in zone, anche se normalmente aperte, dove il cotico erboso secco possa costituire esca per un incendio boschivo.
- g) Il sorvolo del territorio del Parco Nazionale ad opera dei mezzi aerei impegnati nei servizi di soccorso, prevenzione e repressione antincendio, aventi anche carattere di addestramento, è comunque autorizzato senza necessità di ulteriori specifiche formalità.

Il presente Regolamento specifica il disposto divieto di cui all'art. 13 c. L. 394/91 e lo coordina con il piano operativo Antincendi Boschivi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna previsto dalla L. 353/00 e pertanto eventuali ulteriori necessità connesse all'uso del fuoco, anche in relazione ad eventi, manifestazioni e ivi inclusi spettacoli pirotecnici, dovranno essere assoggettate di volta in volta a specifica valutazione da parte della Direzione dell'Ente Parco .

Sempre che il fatto non costituisca più grave infrazione penale prevista dall'art. 30 c.1 L. 394/91 dal Codice penale in materia di incendi, il mancato rispetto delle norme del presente regolamento comporta una sanzione amministrativa per un importo da £. 50.000 a £. 2.000.000. ai sensi dell'art. 30 c. 2 L. 394/91, fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale ed quella regionale di recepimento in materia di incendi boschivi .

Pratovecchio, 23 DIC. 2002



8161/02 con XV/XI/1

Argomento: Accensione di fuochi all'aperto nel Parco.

Al CFS-CTA
Via Brocchi, 7
52015 Pratovecchio (AR)

Si cerca, con la presente, di rispondere alle complesse questioni sollevate con la nota del 23 Agosto scorso relativa alla interpretazione del Regolamento provvisorio per l'uso dei fuochi all'aperto nel Parco.

Invero le questioni in parte vanno al di là caso specifico ed investono complessivamente l'interpretazione dei divieti contenuti nel corpo della Legge 394/91 e specificatamente all'art. 11.

Preliminarmente si osserva la piena condivisione del principio secondo cui i divieti scattano nel momento in cui l'attività posta in essere sia suscettibile di provocare un danno ambientale. Se così non fosse, il divieto, che pure esiste, di danneggiare la vegetazione e di uccidere la fauna impedirebbe di fatto la semplice attività escursionistica.

Pertanto, come giustamente osservato, sono possibili deroghe ai divieti generali qualora i comportamenti non portino a potenziali ed effettivi danni ambientali.

Nel caso specifico dei fuochi all'aperto, l'Ente ha inteso con il Regolamento provvisorio approvato con Delibera 23/2002, individuare degli ambiti comportamentali e topologici che minimizzano la possibilità di danno ambientale, e quindi rendano possibile svolgere un'attività in generale vietata.

Ad avviso dello scrivente, una volta delimitati tali ambiti, non può applicarsi un divieto generale neppure nei periodi di grave pericolosità, si tratterà in quel caso di far rispettare regole di maggiore prudenza relativamente alle condizioni meteorologiche, allo stato della vegetazione, ma sempre nell'ambito dei comportamenti ritenuti ammessi dal Regolamento.

Pertanto si è dell'avviso che tutte le materie nelle quali l'Ente è intervenuto con Regolamenti tesi a definire ambiti di deroga o disciplina di comportamenti ad attività in genere vietata debbano essere valutate proprio alla luce della loro fonte, che può esprimersi in questi termini: deroghe sono possibili per tipologie ed ambiti nei quali è fortemente ridotto od assente il rischio di danno ambientale.

Questo elemento deve essere quello che guida la valutazione dei singoli casi, anche nel caso di attività formalmente ammesse.

Restando a disposizione per ogni approfondimento si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Vittorio Ducci)



www.ParcCasentinesi.it

Indirizzo
Palazzo Vignani
via Guido Brocchi
52015 Pratovecchio Ar
tel. 0498112054

Parco Nazionale Foreste Casentinesi
Monte Cetona - Casentini

Sede Comunità del Pa
via Brocchi
52015 Santa Sofia
tel. 0498112054